



Regolamento n. 28

ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E FUNZIONI DI RILEVANZA ESTERNA

Indice

CAPO PRIMO

Attribuzione di competenze e funzioni al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale

Art. 1 - Funzioni del presidente

Art. 2 - Funzioni della giunta

Art. 3 - Compiti degli assessori

CAPO SECONDO

Attribuzione di competenze ai Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale

Art. 4 - I dirigenti

Art. 5 - Il dirigente del servizio personale

Art. 6 - Funzioni del direttore generale

Art. 7 - Il segretario generale

Art. 9 - Copertura finanziaria e registrazione del relativo impegno di spesa

Art. 10 - Esecutività dei provvedimenti

Art. 11 - Numerazione, raccolta in volumi e tenuta provvedimenti

Art. 12 - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti

CAPO TERZO

Autotutela

Art. 13 - Poteri sostitutivi del presidente della Provincia in caso di inerzia o ritardo dei dirigenti e del direttore generale nell'emanazione dei provvedimenti di competenza

Art. 14 - Ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti dei dirigenti, del direttore generale, del segretario generale, del presidente della Provincia, della giunta provinciale e del consiglio provinciale

Art. 1

Funzioni del presidente

1. Il presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia e la rappresenta.
2. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta fra cui un vicepresidente.
3. Il presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. Il presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.
5. Il presidente della Provincia, inoltre: a) convoca e presiede la giunta e propone gli oggetti da trattare; b) propone gli oggetti da trattare in consiglio; c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina di commissioni, e/o alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge al consiglio; d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo statuto e dal regolamento; e) coordina l'attività degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione del programma di governo ed al conseguimento degli scopi della Provincia; f) determina l'orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali; g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate alla Provincia; h) indice i referendum provinciali, deliberati dal consiglio; i) rappresenta la Provincia in giudizio sia come attore che come convenuto; j) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Al presidente della Provincia, inoltre, compete: a) l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare nei confronti e del direttore generale quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinari e di irrogare le seguenti sanzioni: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; ove ritenga che siano da irrogare le sanzioni più gravi rimette gli atti all'organo competente per il tramite del servizio personale.
7. Al presidente della Provincia, inoltre, compete: a) l'autorizzazione ai componenti della giunta a recarsi fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Provincia in ragione del loro mandato.

Art. 2

Funzioni della giunta

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della Provincia, del segretario o dei funzionari dirigenti.
2. La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Alla giunta, inoltre, compete: a) la formazione del progetto di bilancio preventivo; b) l'approvazione dei ruoli delle tasse e degli oneri provinciali sia generali che speciali; c) gli atti conservativi dei diritti della Provincia sui beni demaniali e patrimoniali; d) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili; e) le liti attive e passive; f) le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù; g) l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni; h) l'approvazione dei progetti di lavori, forniture e servizi contenuti in atti fondamentali programmatici del consiglio; i) le spese di rappresentanza; j) le inserzioni pubblicitarie in giornali, riviste e periodici; k) la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti non dipendenti delle commissioni giudicatrici dei

concorsi e delle commissioni provinciali previste per legge statale e regionale; l) l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del presidente della Provincia, del segretario e dei funzionari dirigenti; m) il piano annuale delle assunzioni del personale a tempo indeterminato; n) il piano annuale delle assunzioni del personale a tempo determinato; o) il piano annuale dei corsi, seminari, convegni organizzati dalla provincia, per la formazione e l'aggiornamento del personale; p) il piano annuale delle assegnazioni di risorse finanziarie ai settori e ai servizi per la partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni, conferenze, riunioni per la formazione e l'aggiornamento; q) il piano annuale delle assegnazioni di risorse finanziarie ai settori e ai servizi per l'esecuzione di prestazioni straordinarie.

Art. 3 **Compiti degli assessori**

1. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'ente.
2. L'attività degli assessori è coordinata dal presidente.
3. Gli assessori: a) svolgono attività propositiva per i lavori della giunta, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal presidente; b) presentano le proposte di intervento predisposte dagli uffici; c) verificano che le proposte di intervento rientrino nell'attuazione dei programmi generali della Provincia; d) rispondono, se delegati dal presidente, entro 30 giorni, alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri; e) forniscono ai dirigenti della Provincia le direttive politico-amministrative per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivi da sottoporre all'esame del consiglio.

Art. 4 **I dirigenti**

1. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano la Provincia verso l'esterno.
2. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competono, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente, nell'ambito del settore o servizio di competenza: a) la formulazione di proposte ai fini dell'elaborazione e approvazione di programmi annuali e pluriennali da parte degli organi della Provincia; b) l'attuazione dei programmi definiti dagli organi della Provincia; c) la direzione degli uffici, dei servizi e dei settori e il coordinamento d'area; d) l'esercizio dei poteri di spesa; e) la collaborazione con il presidente, la giunta e il consiglio nello svolgimento della azione amministrativa e la proposta di adozione dei provvedimenti di competenza; f) la cura degli interessi della Provincia presso gli enti e le società sottoposte dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti alla vigilanza della stessa.
4. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, nell'esercizio delle attribuzioni di formulazione di proposte ai fini dell'elaborazione e approvazione di programmi annuali e pluriennali da parte degli organi della Provincia di cui al comma 3, lettera a), competono: a) lo studio e la ricerca, la consulenza, la progettazione, la programmazione; b) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla Provincia.
5. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, nell'esercizio delle attribuzioni di attuazione dei programmi degli organi della Provincia di cui al comma 3, lettera b), competono: a) la propulsione, il coordinamento, la vigilanza e il controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'attività amministrativa al pubblico interesse; b) la responsabilità degli adempimenti di leggi statali, regionali, dello statuto e dei regolamenti, della esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze

del presidente e delle disposizioni e delle direttive del segretario; c) l'emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal consiglio e/o dalla giunta e/o dal segretario generale, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti.

6. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, nell'esercizio delle attribuzioni di direzione degli uffici, dei servizi e dei settori di cui al comma 3, lettera c), competono: a) la adozione degli atti di gestione del personale non dirigente e del personale dirigente relativi:

- 1) alla concessione di congedo ordinario;
- 2) al comando in missione;
- 3) alla mobilità interna nell'ambito del settore di competenza che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza;
- 4) alla proposta di sospensione del periodo di prova del personale;
- 5) alla proposta di risoluzione del rapporto individuale di lavoro del personale;
- 6) alla prestazione di lavoro straordinario che dà luogo, a domanda del dipendente, a riposi compensativi;
- 7) l'autorizzazione al personale di prestazioni straordinarie in esecuzione del piano annuale delle assegnazioni di risorse finanziarie deliberato dalla giunta provinciale;
- 8) l'autorizzazione al personale, alla partecipazione a corsi, seminari, convegni organizzati dalla Provincia per la formazione e l'aggiornamento, in esecuzione del piano annuale deliberato dalla giunta provinciale;
- 9) l'autorizzazione al personale alla partecipazione a corsi, seminari, convegni, conferenze, riunioni per la formazione e l'aggiornamento, in esecuzione del piano annuale delle assegnazioni finanziarie deliberato dalla giunta provinciale; b) la responsabilità e il controllo in ordine all'osservanza da parte del personale non dirigente e del personale dirigente dei doveri d'ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato; c) la presidenza delle commissioni di concorso e la responsabilità delle relative procedure; d) l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente e del personale dirigente quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinari e di irrogare le seguenti sanzioni: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; ove ritenga che siano da irrogare le sanzioni più gravi rimette gli atti all'organo competente per il tramite del servizio personale; e) l'obbligo di denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti di fatti o comportamenti illeciti da cui sia derivato o possa derivare un danno erariale per la Provincia; f) l'assegnazione della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento; g) la responsabilità del procedimento di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; h) l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; i) la istruttoria e la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nelle forme, criteri e modalità predeterminati da leggi statali, regionali e dai regolamenti; j) l'autorizzazione ai dipendenti di permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari; k) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore o servizio. I dirigenti, fino a quando non effettuano l'assegnazione, sono considerati responsabili dei singoli procedimenti.

7. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio nell'esercizio delle attribuzioni del potere di spesa, di cui al comma 3, lettera d), competono: a) la predisposizione degli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e per le proposte di variazioni in corso di esercizio; b) la gestione degli stanziamenti di bilancio in esecuzione di deliberazioni del consiglio e della giunta, e in esecuzione di contratti; c) la presidenza delle gare di alienazione di beni mobili e immobili e delle commissioni di gare di appalto di lavori, di forniture e di servizi e la responsabilità delle relative procedure; d) la stipulazione dei contratti e la responsabilità delle relative procedure; e) il compimento degli atti conservativi dei diritti della Provincia su beni demaniali e patrimoniali e azioni possessorie qualunque ne sia il valore; f)

l'alienazione di beni mobili patrimoniali; g) gli acquisti di automezzi, mezzi meccanici, autoveicoli speciali, arredamenti, attrezzature e somministrazione e forniture di beni e servizi a carattere continuativo, in esecuzione di deliberazioni della giunta provinciale; h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di deliberazione del consiglio e della giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti degli impegni derivanti dagli stessi; i) aggiornamento del canone di locazione attiva o passiva di cui all'articolo 24 e 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392; j) adeguamento del canone di locazione attiva o passiva ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti; b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della giunta; salvo quelli riservati al presidente della Provincia, al segretario e ad altri dirigenti, dalla legge e dal regolamento, e salvo, in ogni caso, la facoltà di avocazione del direttore per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 5

Il dirigente del servizio personale

1. Al dirigente del servizio personale, oltre alle competenze di cui all'articolo 4, compete:

- a) l'emanazione di provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale;
- b) il collocamento a riposo per aver raggiunto il limite di età stabilito dalla legge o dal regolamento o per dimissioni volontarie;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di prosecuzione, su domanda, del rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti d'età previsti per il collocamento a riposo;
- d) la concessione dei permessi retribuiti e delle aspettative;
- e) le aspettative per motivi di famiglia;
- f) le aspettative per motivi sindacali;
- g) le aspettative per mandato elettorale;
- h) la concessione dei permessi non retribuiti per l'espletamento di mandati elettorali ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- i) l'autorizzazione alle assenze dal lavoro per l'adempimento di funzioni presso gli uffici elettorali ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- j) l'autorizzazione ai dipendenti all'esercizio di attività o incarichi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- k) l'attribuzione dei benefici combattentistici delle classi di stipendio;
- l) la liquidazione dell'indennità di missione;
- m) il riparto dei proventi dei diritti di segreteria;
- n) l'attribuzione dell'indennità maneggio valori;
- o) la liquidazione delle indennità accessorie;
- p) l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità a fini di carriera;
- q) l'adozione dei provvedimenti relativi al riscatto di servizi preruolo ai fini del trattamento di quiescenza;
- r) l'adozione dei provvedimenti relativi alla liquidazione della pensione provvisoria;
- s) la corresponsione dell'indennità chilometrica quale rimborso spese viaggio per l'uso di un proprio mezzo di trasporto e/o dell'indennità di trasferta al personale che si è dovuto recare per servizio in

località comprese nell'ambito della sezione territoriale di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale;

t) la corresponsione dell'indennità chilometrica (quale rimborso spese viaggio per l'uso di un proprio mezzo di trasporto autorizzato dal dirigente di settore) al personale dipendente del settore lavori pubblici, cui non è dovuta l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3 lettera c) della legge 18 dicembre 1973, n. 836: cantonieri, sorveglianti, che si sono dovuti recare per servizio in località comprese nell'ambito della sezione territoriale di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale.

2. Al dirigente del servizio personale, inoltre, compete:

- a) l'indizione di concorsi per la copertura di posti vacanti, in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- b) la nomina del segretario delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici o interni per la copertura di posti vacanti;
- c) l'approvazione delle graduatorie;
- d) la costituzione del rapporto individuale di lavoro in prova del personale, in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- e) la sospensione, su proposta del dirigente del settore o servizio competente, del periodo di prova per il personale non dirigente;
- f) la costituzione del rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato del personale;
- g) la risoluzione, su proposta del dirigente del settore o servizio competente, del rapporto individuale di lavoro del personale non dirigente;
- h) l'avviso pubblico per la costituzione di rapporto di lavoro per la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo determinato, in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- i) la costituzione di rapporto individuale di lavoro per la copertura di posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo determinato in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- j) l'indizione di concorsi per la formazione di graduatorie per la costituzione del rapporto individuale di lavoro a tempo determinato di personale non dirigente, in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- k) la costituzione del rapporto individuale di lavoro a tempo determinato del personale non dirigente, in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- l) la mobilità esterna in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- m) il comando di personale in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- n) la mobilità interna all'ente nell'ambito di settori o servizi diversi che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza;
- o) la mobilità interna all'ente che comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, disposta sulla base di graduatoria stabilita in base a criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità e alla situazione di famiglia;
- p) la liquidazione dell'indennità di fine rapporto;
- q) la determinazione del monte orario complessivo per i permessi sindacali e la ripartizione fra le organizzazioni sindacali;
- r) la determinazione del monte ore del diritto allo studio;
- s) l'approvazione della selezione ai fini dell'attribuzione al personale dipendente del livello economico differenziato;
- t) la sospensione cautelare obbligatoria;
- u) la costituzione della commissione al fine della dispensa o del recupero in mansioni diverse del personale dipendente riconosciuto inidoneo;
- v) la dispensa dal servizio;
- w) la destituzione d'ufficio;
- x) il licenziamento per soppressione di posti;
- y) l'accettazione delle dimissioni;

- z) la riammissione in servizio in esecuzione del piano annuale delle assunzioni;
- aa) la corresponsione al personale dipendente di compensi sostitutivi di ferie non godute per fatti non dipendenti dalla loro volontà;
- bb) il recesso, su proposta del dirigente del settore o del servizio, dal rapporto di lavoro, del personale non dirigente, senza obbligo di preavviso decorsa la metà del periodo di prova;
- cc) la liquidazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalla Provincia;
- dd) la determinazione dei contingenti massimi delle unità di personale da destinare alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale;
- ee) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 6

Funzioni del direttore generale

1. Al direttore generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia da cui dipende gerarchicamente e funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, compete:

- a) la sovrintendenza della gestione dell'ente;
- b) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- c) la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11, del predetto decreto legislativo n. 77/95.

2. Al direttore generale, inoltre compete:

- a) la nomina delle commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti;
- b) la presidenza delle commissioni di concorso dei dirigenti;
- c) la presidenza delle commissioni di concorso nell'ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità, ricusazione del dirigente del settore e del servizio competente;
- d) la presidenza delle commissioni di gara d'appalto, o di appalto concorso nell'ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità, ricusazione del dirigente del settore o del servizio competente;
- e) l'obbligo di denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti di fatti o comportamenti illeciti da cui sia derivato o possa derivare un danno erariale per la Provincia;
- f) l'obbligo di provvedere qualora i dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine che non può essere superiore a trenta giorni (salvo deroga motivata), ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, statuto, regolamento;
- g) l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale dirigente cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinari e di irrogare le seguenti sanzioni: 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; ove ritenga che siano da irrogare le sanzioni più gravi rimette gli atti all'organo competente per il tramite del servizio personale;
- h) la sospensione cautelare facoltativa;
- i) la sospensione del periodo di prova del personale dirigente; j) la risoluzione del rapporto individuale di lavoro del personale dirigente; k) il recesso del personale dirigente, senza obbligo di preavviso decorsa la metà del periodo di prova;
- l) i congedi ordinari ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio;
- m) l'orario di servizio, sentiti i dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di corrispondere all'esigenza dell'utenza, nell'ambito della determinazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici provinciali definito dal presidente;
- n) l'affidamento di funzione di qualifica funzionale superiore, su conforme parere del dirigente cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competente;

- o) l'assegnazione, secondo competenza, ai dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio delle pratiche per la trattazione, per l'istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale, nonché, eventualmente, per l'adozione del provvedimento finale. I dirigenti, qualora ritengano che le pratiche ad essi assegnate non siano di loro competenza o che le pratiche ad altri dirigenti assegnate siano di loro competenza, ne riferiscono al direttore generale, il quale decide sui conflitti positivi o negativi di competenza tra i dirigenti;
- p) la costituzione di gruppi di lavoro.

Art. 7

Il segretario generale

1. Il segretario generale della Provincia, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 17, commi 67 e 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

- a) è responsabile della istruttoria delle deliberazioni;
- b) partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

2. Al segretario generale, inoltre, competono:

- a) la nomina del segretario delle commissioni consiliari permanenti e temporanee e delle commissioni provinciali previste per legge e per regolamento sentiti i dirigenti cui è affidata la direzione di un settore o di un servizio competente;
- b) la potestà di rogare, nell'esclusivo interesse della Provincia, gli atti e i contratti previsti dalla legge;
- c) l'obbligo di denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti di fatti o comportamenti illeciti da cui sia derivato o possa derivare un danno erariale per la Provincia.

3. Al segretario generale, poi, competono:

- a) l'attribuzione dell'indennità mensile di carica al presidente e agli assessori provinciali da corrisondersi nella misura fissata dal consiglio provinciale;
- b) la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza autorizzate dalla giunta;
- c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute al presidente, agli assessori e ai consiglieri provinciali formalmente e specificatamente autorizzati dal presidente e/o dalla giunta alla partecipazione a convegni, manifestazioni, conferenze e seminari fuori o nell'ambito del territorio provinciale;
- d) il rimborso delle spese di viaggio e rimborso delle spese di vitto, sostitutive del rimborso spese viaggio, effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, al presidente e agli assessori provinciali che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Provincia, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- e) il rimborso delle spese di viaggio e rimborso delle spese di vitto, sostitutive del rimborso spese viaggio, effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, ai consiglieri provinciali che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede la Provincia, per partecipazione alle sedute del consiglio provinciale, delle commissioni consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- f) il rimborso ai datori di lavoro pubblici degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi per i dipendenti pubblici eletti nella giunta della Provincia per i quali la legge 816/85 prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica;
- g) il rimborso ai datori di lavoro privati della quota annuale di accantonamento per indennità di fine rapporto;
- h) il rimborso ai datori di lavoro privati o soggetti pubblici economici di quanto corrisposto ai dipendenti, eletti nel consiglio provinciale per le ore o giornate di effettive assenze dal servizio per l'esercizio del mandato elettorale;

- i) la corresponsione della indennità di presenza ai consiglieri provinciali per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio e alle sedute delle commissioni consiliari permanenti;
- j) la corresponsione delle indennità di presenza nella misura prevista dalla legge statale o regionale e/o dei compensi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera l), ai componenti non dipendenti delle commissioni provinciali previste per legge statale o regionale.

4. Il segretario generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attribuzioni, si avvale del vice segretario generale, se previsto dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, della struttura organizzativa della Provincia e del personale della Provincia.

5. Il segretario generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.

6. Il segretario generale, nel caso in cui il Presidente della Provincia non abbia nominato il direttore generale o in caso di assenza o impedimento dello stesso, esercita le funzioni e le attribuzioni previste dall'articolo 6, del presente regolamento per il direttore.

Art. 8

Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale dipendente

1. E' istituito l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale dipendente, previsto dall'articolo 24, del C.C.N.L. del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto regioni autonomie locali, del 6 luglio 1995, e dall'articolo 59, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, individuato con le modalità e i termini previsti dall'articolo 35, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. 2. L'Ufficio competente per le funzioni di segreteria si avvale del servizio personale. 3. L'Ufficio competente istruisce il procedimento disciplinare ed applica le seguenti sanzioni, in conformità, modalità e termini previsti dal capo V, del citato C.C.N.L. del 6 luglio 1995: a) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso.

Art. 9

Copertura finanziaria e registrazione del relativo impegno di spesa

1. I provvedimenti dei dirigenti, del direttore, del segretario e del Presidente della Provincia che autorizzano e comportano spese a carico del bilancio della Provincia devono essere comunicati entro dieci giorni dalla loro adozione all'ufficio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno di spesa.

2. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione del secondo comma, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Art. 10

Esecutività dei provvedimenti

1. I provvedimenti del presidente della Provincia, del direttore generale, del segretario generale, dei dirigenti, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, divengono esecutivi dalla loro sottoscrizione.

2. I provvedimenti dei dirigenti, definiti determinazioni, che comportano impegni di spesa, divengono esecutivi ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Numerazione, raccolta in volumi e tenuta dei provvedimenti

1. I provvedimenti dei dirigenti devono avere una numerazione unica progressiva annua per settore e devono essere rilegati e raccolti in volumi.
2. I provvedimenti del direttore, del segretario e del presidente della Provincia devono avere una numerazione progressiva annua distinta e devono essere rilegati e raccolti in volumi.
3. La segreteria provvede, avvalendosi del servizio deliberazioni e dell'unità operativa archivio, alla raccolta in volumi e alla tenuta dei provvedimenti.

Art. 12

Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti

1. I provvedimenti del presidente della Provincia, del direttore generale, del segretario generale, dei dirigenti sono, a cura della segreteria, in forma di elenchi settimanali, pubblicati all'albo pretorio e comunicati al presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale, entro la settimana successiva alla formazione.

Art. 13

Poteri sostitutivi del presidente della Provincia in caso di inerzia o ritardo dei dirigenti e del direttore generale nell'emanazione dei provvedimenti di competenza

1. In caso di inerzia o ritardo dei dirigenti e del direttore nell'emanazione dei provvedimenti di competenza, il presidente della Provincia può fissare un termine entro il quale gli stessi devono adottare i provvedimenti e qualora l'inerzia permanga, può nominare un dirigente della Provincia, secondo competenza, a provvedere.
2. In caso d'inerzia o ritardo, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il presidente della Provincia nomina un dirigente della Provincia, secondo competenza, a provvedere.

Art. 14

Ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti dei dirigenti, del direttore generale, del segretario generale, del presidente della Provincia, della giunta provinciale e del consiglio provinciale

1. Contro i provvedimenti dei dirigenti, del direttore, del segretario, del presidente della Provincia, della giunta provinciale e del consiglio provinciale è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.